

(N. 1156)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1950

Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a riordinare la materia relativa al conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, estendendo la concessione stessa a coloro che si siano distinti anche nel campo della ricerca scientifica e degli studi.

Mentre nessuna innovazione si è ritenuta di apportare circa le tre classi dei diplomi, è stato provveduto a determinare le incisioni da praticarsi alle medaglie di benemerita, in relazione alla nuova forma istituzionale dello Stato.

Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerita per l'istruzione popolare, salvo il raddoppiamento del numero dei diplomi, di cui all'articolo 387 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, che approva il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.

Il conferimento dei diplomi è di competenza del Presidente della Repubblica, il quale provvede con proprio decreto, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Il Ministro stesso nomina la Commissione, la cui composizione è stabilita dall'articolo 6, incaricata di esaminare i titoli delle persone proposte per il diploma ed egli medesimo la presiede. In caso di assenza o impedimento del Ministro, la presidenza della Commissione è affidata al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Allo scopo di conferire maggiore solennità alla concessione dei diplomi, si è disposto che questa avvenga una volta all'anno, alla data del 2 giugno, festa della Repubblica.

Con l'espressa abrogazione (articolo 9) delle leggi 22 giugno 1939, n. 975 e 25 giugno 1940, n. 844, è stata abolita la decorazione della « Stella al merito della Scuola », la quale veniva concessa a coloro che si fossero segnalati per l'opera particolarmente efficace svolta a favore della scuola. Anche a questi ultimi potranno essere concessi i diplomi di benemerita, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servizi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenzia:

a) nel campo della ricerca scientifica e degli studi;

b) nella diffusione ed elevazione della cultura;

c) nelle arti e nella tutela del patrimonio artistico e storico della Nazione.

I diplomi di cui alla lettera b) possono essere concessi anche a coloro che si segnalino per l'opera particolarmente efficace svolta a favore della scuola.

Art. 2.

I diplomi di benemerenzia di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe e danno facoltà a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo.

Art. 3.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel « retro » il simbolo della Repubblica e nel « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda: « Ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte ».

Le medaglie si porteranno alla parte sinistra del petto, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32 millimetri, bordato da una banda di colore viola, larga 4 millimetri.

Art. 4.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenzia per l'istruzione popolare: il numero dei diplomi di cui all'articolo 387 è raddoppiato per ogni categoria.

Art. 5.

Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Una Commissione, nominata e presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, esamina i titoli delle persone proposte per il conferimento dei diplomi e designa quelli che ritiene meritevoli. La Commissione è così costituita:

a) i Direttori generali del Ministero della pubblica istruzione;

b) un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore delle Antichità e Belle Arti, del Consiglio superiore delle Accademie e Biblioteche;

c) due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro già insigniti del diploma di benemerenzia di cui all'articolo 1.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la Commissione sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 7.

La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno.

Art. 8.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133.

Art. 9.

Sono abrogate la legge 22 giugno 1939 n. 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.